

in carta libera a' sensi dell'art. 27 bis della
tabella allegata al DPR 642/1972

STATUTO DELLA "ASSOCIAZIONE DI TERRA SANTA"

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA

1.1 E' costituita, dal 2002, una associazione senza scopo di lucro denominata "Associazione di Terra Santa" o "Associazione pro Terra Sancta" o "ATS pro Terra Sancta" (in breve "ATS"), di seguito anche "Associazione", con sede legale in Roma, Via Matteo Boiardo n. 16 e sede operativa in Milano, Piazza Sant'Angelo n. 2.

L'Associazione può istituire sedi secondarie, delegazioni, uffici, rappresentanze ed ogni genere di unità locale consentita dalla normativa vigente sia in Italia che all'estero. Essa ha durata illimitata.


ARTICOLO 2 - SCOPO

2.1 L'Associazione, che non ha scopo di lucro, è un'Organizzazione Non Governativa che opera nell'ambito della cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale e si propone di cooperare al progresso sociale, culturale, sanitario ed economico nelle zone e per le popolazioni dei paesi in via di sviluppo ed in economia di transizione e di tutti i paesi in cui si manifestino situazioni di bisogno o stati di emergenza mediante:

a) la realizzazione di studi, progettazioni e ricerche per la promozione e l'attuazione di programmi di cooperazione, anche a breve e medio periodo, con i paesi sopra citati, secondo i principi e le modalità previsti dalla legge n. 49 del 26 febbraio 1987 e successive modificazioni, con il riconoscimento di idoneità da parte del Ministero degli Affari Esteri, ai sensi dell'articolo 28 della sopracitata legge, dalla legge n. 125 dell'11 agosto 2014 e successive modificazioni, nonché secondo quelli previsti da ogni e qualsiasi altra disposizione normativa applicabile;

b) la collaborazione con Istituti, Enti, Organismi pubblici e privati, nazionali ed internazionali aventi simile o medesimo fine, l'adesione e/o la partecipazione, in coordinamento e/o la collaborazione diretta con organismi, unioni, enti, federazioni nazionali ed internazionali che si prefiggono medesimi e/o simili e/o analoghi finalità e scopi;

c) il sostegno ed il finanziamento delle opere e delle iniziative della Custodia di Terra Santa;



d) la promozione e realizzazione di progetti di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, archeologico, monumentale e storico di Terra Santa;

e) la proposta e l'attuazione di iniziative ed attività di informazione sul sottosviluppo ed educazione allo sviluppo, e la promozione e la partecipazione alla realizzazione di stage, master, attività di formazione professionale ed altre iniziative formative attinenti ai propri fini istituzionali;

f) la creazione, la gestione ed il finanziamento di scuole ed istituti di studio di qualunque specie e grado;

g) l'attività di agenzia al servizio di - e/o in collaborazione con - persone, enti, istituzioni, organizzazioni, autorità sia nazionali che internazionali e imprese che intendono operare nella cooperazione decentrata ed internazionale;

h) la raccolta di fondi e finanziamenti, sia direttamente che mediante altri enti, presso persone fisiche, Istituti, Enti, Organismi pubblici e privati, nazionali ed internazionali;

i) l'ideazione, il finanziamento e l'esecuzione di progetti per la realizzazione dei propri scopi;

l) la promozione e/o la realizzazione di programmi di cooperazione e/o sviluppo, emergenza e riabilitazione, anche elaborati da organizzazioni internazionali (ONU e agenzie specializzate, UE, ecc.), tendenti a coinvolgere tutti i settori della vita economica e sociale, con l'impiego anche di volontari ed esperti, in collaborazione con le popolazioni interessate, i corpi intermedi, i missionari religiosi ed in armonia con i piani di sviluppo locali;

m) la cura dell'attività di reclutamento, selezione, formazione, addestramento, impiego ed invio nei paesi in via di sviluppo e/o nelle zone di intervento di personale tecnico italiano e/o locale, di cittadini dei paesi in via di sviluppo e, comunque, di volontari in servizio civile e in genere, in conformità alle leggi italiane per la cooperazione allo sviluppo;

n) l'attività di formazione in loco di cittadini dei paesi interessati;

o) l'organizzazione di viaggi nelle zone di attività, al fine di ottenere una migliore partecipazione, consapevolezza e verifica dell'attività e dei risultati delle iniziative;

p) la realizzazione di attività editoriali, di

dell'Associazione e che sono ammessi come tali dall'Assemblea Generale.

3.2 I soci hanno diritto a:

- 1) partecipare all'Assemblea Generale con diritto di voto;
- 2) partecipare alla vita associativa e ricevere notizie in merito.

3.3 I soci sono obbligati a:

- 1) rispettare le norme del presente Statuto, di eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione;
- 2) cooperare al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare la propria opera per il raggiungimento degli scopi della stessa.

3.4 La qualità di socio si perde per cessazione per qualsiasi causa dalla carica di membro del Discretorio della Custodia di Terra Santa o, nel caso degli altri soci, per morte, esclusione deliberata dall'Assemblea Generale per gravi motivi o per recesso. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

3.5 I soci e coloro che concorrono al patrimonio dell'Associazione non possono ripetere i contributi versati, né rivendicare diritti sul suo patrimonio.

ARTICOLO 4 - ORGANI

4.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Generale;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Direttore Generale;
- l'Organo di Controllo: il Revisore legale dei Conti o, in alternativa, il Collegio Sindacale di cui il Presidente Revisore legale dei Conti;
- il Segretario Generale.

ARTICOLO 5 - ASSEMBLEA GENERALE

5.1 L'Assemblea Generale è costituita dai soci che, all'atto della sua convocazione, non abbiano presentato domanda di recesso. Essa è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Segretario Generale.

5.2 Le deliberazioni assembleari devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale o, in sua assenza, da altro segretario, sia egli socio o meno, dal Presidente designato a redigerlo.

5.3 L'Assemblea Generale può riunirsi anche fuori

della sede dell'Associazione, sia in Italia che all'Estero.

5.4 L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo. Essa può inoltre essere convocata dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o l'opportunità, o nel caso in cui ne faccia richiesta la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o il Revisore legale dei Conti o il Collegio Sindacale. Inoltre, essa deve essere convocata ogni volta che lo richieda motivatamente almeno un decimo dei soci. L'Assemblea Generale in cui sono presenti tutti i soci, tutti i membri del Consiglio Direttivo e tutti i membri del Collegio Sindacale o il Revisore, è ritenuta totalitaria e valida anche qualora non siano state rispettate le formalità di convocazione previste dal presente articolo.

5.5 La convocazione avviene con qualsiasi strumento anche telematico che ne attesti la ricezione con almeno sette giorni di preavviso; in caso di urgenza, l'Assemblea Generale è convocata, con le medesime modalità, con almeno quarantotto ore di preavviso. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora sia della prima che della eventuale seconda convocazione, la quale ultima può essere fissata nello stesso giorno della prima.

5.6 All'Assemblea Generale ciascun socio ha diritto di intervenire con diritto di voto, in proprio o con delega ad altro socio. Ciascun socio non può essere portatore di più di due deleghe.

5.7 L'Assemblea Generale è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei soci, sia in prima che in seconda convocazione.


Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie e l'adesione dell'Associazione ad Enti, Organismi, Associazioni nazionali ed internazionali sono prese a maggioranza di due terzi dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

I soci membri del Consiglio Direttivo non partecipano al voto nel caso di deliberazioni relative alla loro responsabilità.

5.8 Le riunioni dell'Assemblea Generale possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audio conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:



(i) che sia consentito a chi presiede l'adunanza di identificare i partecipanti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

(ii) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario della riunione.

ARTICOLO 6 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

6.1 L'Assemblea Generale delibera:

- a) sul programma e sull'attività dell'Associazione;
- b) sul preventivo finanziario e sul bilancio consuntivo;
- c) sulla composizione del Consiglio Direttivo;
- d) sulla nomina del Direttore Generale e del Segretario Generale;
- e) sulla nomina del Revisore legale dei Conti o del Collegio Sindacale;
- f) sulla nomina e l'esclusione di nuovi soci;
- g) sulla modifica dello Statuto;
- h) sullo scioglimento e messa in liquidazione e/o trasformazione dell'Associazione, sulla nomina del liquidatore o dei liquidatori e sulla devoluzione del patrimonio;
- i) sull'adesione dell'Associazione ad Enti, Organismi, Associazioni nazionali ed internazionali;
- j) su ogni altra materia sottoposta alla sua attenzione dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 7 - CONSIGLIO DIRETTIVO

7.1 Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell'Associazione e da altri tre componenti, anche non soci. Esso dura in carica cinque esercizi ed è rieleggibile.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con avviso scritto inviato almeno otto giorni prima della seduta con qualsiasi mezzo che ne attesti la ricezione ovvero, in caso di urgenza, con le stesse modalità, almeno due giorni prima. L'avviso deve indicare giorno, ora e luogo di svolgimento della seduta e l'ordine del giorno.

7.2 Le riunioni sono validamente costituite con la presenza dei due terzi dei Consiglieri e vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

7.3 Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano a

manca uno o più membri, il Consiglio procede alla sostituzione mediante cooptazione e i membri così nominati restano in carica sino alla successiva riunione dell'Assemblea Generale che deve provvedere alla ratifica o ad una nuova nomina.

7.4 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale o, in sua assenza, da altro segretario, sia egli socio o meno, dal Presidente designato a redigerlo. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e redige e sottoscrive i verbali.


7.5 Il Presidente può invitare a partecipare alle sue sedute il Revisore legale dei Conti, i membri del Collegio Sindacale, o anche esperti esterni per relazioni, chiarimenti, consigli e consulenze sui progetti in atto o contemplati, sulle questioni legali e finanziarie, su altre questioni di cui si deve discutere, senza diritto di voto.

7.6 Le riunioni del Consiglio possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audio conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: (i) che sia consentito a chi presiede l'adunanza di identificare i partecipanti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; (ii) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi la presiede e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

7.7 Le decisioni del Consiglio Direttivo possono essere adottate anche mediante consultazione scritta. La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più consiglieri e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri, al Revisore legale dei Conti o al Collegio Sindacale con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Dalla proposta dovranno risultare con chiarezza l'argomento in oggetto, le ragioni e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sulla decisione da trattare, nonché l'esatto testo della delibera da adottare.

Il consigliere che ha proposto la delibera comunicherà tempestivamente al Presidente la data di avvenuto ricevimento da parte degli altri



consiglieri della proposta loro inviata.

Tutti i componenti il Consiglio Direttivo, compreso il proponente, hanno 15 (quindici) giorni per trasmettere presso la sede dell'Associazione la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purché non inferiore a giorni 7 (sette) e non superiore a giorni 30 (trenta).

La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione espressa. La mancanza di risposta entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Spetta al Presidente raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti i Consiglieri, al Revisore legale dei Conti o ai componenti del Collegio Sindacale indicando:

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- le date in cui sono pervenute la proposta ai consiglieri e le risposte degli stessi all'Associazione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

Nel caso di decisioni assunte con consultazione scritta, queste sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica, fatte salve le decisioni per le quali il presente Statuto non preveda un maggiore consenso.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

ARTICOLO 8 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

8.1 Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati ad altri organi dalla legge o dal presente Statuto. In particolare, il Consiglio Direttivo cura l'esecuzione e l'attuazione delle delibere dell'Assemblea Generale e presenta all'Assemblea Generale il preventivo finanziario ed il bilancio consuntivo e il rapporto annuo sull'attività dell'Associazione.

8.2 Il Consiglio, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti e comunque del Presidente, può delegare i propri poteri ad uno o più dei propri membri; in tal caso i delegati hanno la rappresentanza dell'Associazione nei limiti dei poteri loro conferiti.

ARTICOLO 9 - PRESIDENTE

9.1 L'Associazione è presieduta dal Presidente, che è di diritto il Custode di Terra Santa *pro tempore*.


9.2 Egli dirige e coordina i lavori dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo, ha il compito di perseguire e fare rispettare gli scopi dell'Associazione. In caso di estrema necessità ed urgenza il Presidente potrà assumere provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di sottoporli al Consiglio stesso in occasione di una riunione che dovrà essere convocata nei trenta giorni successivi per le deliberazioni di propria competenza. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Segretario Generale.

ARTICOLO 10 - DIRETTORE GENERALE

10.1 Il Direttore Generale dell'Associazione ha la gestione ed il potere di firma sui conti e sui depositi, bancari e postali, in nome e per conto dell'Associazione ed è autorizzato a compiere le operazioni bancarie e finanziarie necessarie alla gestione e all'amministrazione dell'Associazione.

Può conferire procure ad *negotia* o speciali per il compimento di singoli atti o categorie di atti, nell'ambito dei propri poteri.

10.2 Il Direttore Generale è responsabile della stesura del preventivo finanziario e del bilancio consuntivo annuale dell'Associazione e deve presentarlo al Consiglio Direttivo, rispettivamente, entro il 30 ottobre ed entro il 30 marzo di ogni anno. Egli dura in carica cinque esercizi ed è rieleggibile.



ARTICOLO 11 - RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'ASSOCIAZIONE

11.1 Il Presidente e il Direttore Generale, disgiuntamente fra loro, rappresentano legalmente l'Associazione in giudizio e nei confronti dei terzi a norma di legge e dello Statuto. Il Presidente e il Direttore Generale, disgiuntamente fra loro, possono conferire procure speciali e *ad negotia* per singoli atti o categorie di atti, nell'ambito dei rispettivi poteri.

ARTICOLO 12 - ORGANO DI CONTROLLO

12.1 L'Organo di Controllo dell'Associazione è costituito dal Revisore Legale dei Conti o dal Collegio Sindacale composto da tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti.

Il Revisore Legale dei Conti e il Presidente del Collegio Sindacale devono essere iscritti

nell'apposito Registro.

12.2 Il Revisore legale dei Conti o il Collegio Sindacale vigilano sulla gestione finanziaria dell'Associazione, accertano la regolare tenuta delle scritture contabili, esaminano le proposte di preventivo finanziario e di bilancio consuntivo, redigendo apposita relazione, ed effettuano verifiche di cassa. Il Revisore legale dei Conti (o il Collegio), inoltre, hanno il compito di vigilare sulla conformità alla legge ed al presente Statuto dell'attività dell'Associazione.

12.3 Il Collegio delibera a maggioranza semplice.

12.4 I componenti del Collegio Sindacale si riuniscono almeno tre volte l'anno, su impulso dei propri componenti o del Consiglio Direttivo, e possono partecipare, ove invitati, alle riunioni di quest'ultimo senza diritto di voto.

12.5 Di ogni riunione del Collegio viene redatto verbale sottoscritto da tutti i componenti. Il Revisore Legale dei Conti o i componenti del Collegio Sindacale durano in carica cinque esercizi e sono rieleggibili.

ARTICOLO 13 - SEGRETARIO GENERALE

13.1 Il Segretario Generale redige e firma i verbali, assiste il Presidente e gli organi dell'Associazione, secondo le istruzioni dategli di volta in volta, in particolare per quanto riguarda le convocazioni, la redazione e la conservazione dei documenti, il coordinamento tra gli organi dell'Associazione e la corrispondenza.

13.2 Il Segretario Generale dura in carica cinque esercizi ed è rieleggibile.

ARTICOLO 14 - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

14.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

14.2 Entro il 30 aprile di ciascun anno deve essere sottoposto all'Assemblea Generale per l'approvazione il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente.

14.3 Il bilancio deve essere redatto secondo i principi richiamati dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ove compatibili, tenendo conto delle peculiarità dell'Associazione.

Gli utili e gli avanzi di gestione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, e devono essere impiegati per la realizzazione delle attività strumentali al perseguimento degli scopi statutari.

14.4 I bilanci, lo stato patrimoniale ed il conto economico dell'anno finanziario sono a disposizione

dei soci e di chi abbia contribuito al finanziamento dello stesso e a tal fine sono depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea Generale convocata per l'approvazione.

ARTICOLO 15 - PATRIMONIO

15.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalla dotazione iniziale e può essere accresciuto dagli apporti dei soci, da altri beni mobili e immobili, da contributi e sovvenzioni ricevuti da organismi internazionali, governi, enti o istituzioni pubbliche e private, per la realizzazione degli obiettivi conformi agli scopi dell'ente, da attività di auto-finanziamento, inclusi i proventi derivanti da attività commerciali e produttive accessorie, da eredità, legati, lasciti e donazioni con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata consentita dalla legge e destinata, per deliberazione del Consiglio Direttivo, ad incrementarlo.

15.2 Spetta al Consiglio Direttivo decidere le forme di investimento del patrimonio.

15.3 I redditi del patrimonio ed ogni altra entrata non destinata ad incrementarlo costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività strumentali al perseguimento degli scopi statutari.

ARTICOLO 16 - ESTINZIONE E DEVOLUZIONE

16.1 In caso di estinzione per qualsiasi causa e di messa in liquidazione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto ad altro ente che persegua finalità analoghe a quelle dell'Associazione, secondo le indicazioni dell'Assemblea Generale.

ARTICOLO 17 - CLAUSOLA FINALE


17.1 Per quanto non previsto nel presente Statuto saranno applicate le disposizioni del Codice Civile e delle altre norme vigenti in materia.

F.to Sergio Galdi

F.to CLAUDIA GANGITANO, notaio

E' copia conforme all'allegato "A" al mio atto in data 16 marzo 2015 n. 11.153/2.921 di repertorio, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano 2 il 17 marzo 2015 al n. 10052 serie 1T.

Milano, lì 19 aprile 2016



Gangitano, etc.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO
V° si legalizza la firma del
dott. C. Jaffaro
Notato in Milano
Milano li 22 APR. 2016

Il Sost. Procuratore della Repubblica
Dr.ssa Luisa BAIMA BOLLONE

